

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.a.

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

1° LOTTO DELLA TANGENZIALE DI COMO, 1° LOTTO DELLA TANGENZIALE DI VARESE, TRATTA A8 - A9 ED OPERE CONNESSE

Affidamento a contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo, comprensivo di tutte le attività correlate

RELAZIONE SULLE MISURE PER LA LEGALITA' EX ART. 176, COMMA 3, LETTERA e) E COMMA 20, DEL D.LGS. N. 163/06 E STIMA DEI RELATIVI COSTI

DATA	AGG.:	DATA AGG.	ELABORATO N.
luglio 2007			0.2.10
SCALA	N. PROGR.		2.3.10
_			

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giuliano Lorenzi

1 - PREMESSA

L'articolo 176 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. stabilisce che il soggetto aggiudicatore provvede:

- comma 3, lettera e) come modificato dal D. Lgs. n. 113/07: "alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20."
- comma 8: "L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici."
- comma 20: "Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi.

Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore."

Inoltre ai sensi dell'art. 176, **comma 2, lett. g**, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Contraente Generale provvede all'indicazione al soggetto aggiudicatore, del Piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra lo stesso e gli organi competenti in materia.

Sulla base delle linee guida varate il 27 ottobre 2004 dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi opere di cui al D.M. 14 marzo 2003 (G.U. 5 marzo 2004 n. 54), e sulla scorta delle modalità operative adottate dalle maggiori stazioni appaltanti a livello nazionale, tra le quali ANAS, con il presente documento vengono delineate le azioni da sviluppare lungo l'intera durata del contratto stipulato con il Contraente Generale, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Codice sopra richiamate.

Con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

2 - FINALITA'

L'opera da realizzare non solo costituisce un'arteria di interesse strategico per il potenziamento e lo sviluppo del sistema infrastrutturale lombardo e nazionale, ma anche un'opportunità di crescita economica diretta ed indotta per i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree su cui insisteranno i lavori.

I soggetti coinvolti nella realizzazione devono pertanto essere consapevoli della grande rilevanza dell'opera da realizzare, anche in considerazione delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti che essa produrrà in termini logistici, produttivi, occupazionali e di trasformazione della qualità della vita dei centri abitati oggi attraversati da arterie congestionate, prive di reali alternative per il traffico di solo attraversamento.

Le difficoltà tecniche collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge.

E' necessario assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitari, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale.

L'attuale fase di rilancio della costruzione di opere stradali in tutto il territorio nazionale, impone una particolare attenzione da parte dei soggetti realizzatori, oltre ovviamente che del Committente e delle

Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nella esecuzione dei lavori.

E' necessario altresì assicurare, da parte dei soggetti aventi responsabilità organizzativa e gestionale, il rispetto dei diritti e della sicurezza dei lavoratori che, qualunque sia il titolo, la qualifica e la specializzazione, saranno impiegati nella progettazione, realizzazione, direzione e controllo delle opere oggetto d'appalto, nella consapevolezza che eventuali anomalie nelle procedure e nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente sono indicatrici di situazioni di sospetta irregolarità e meritevoli di adeguato approfondimento e di eventuali più mirate e penetranti attività di indagine da parte degli organi a ciò preposti.

Le misure da concordare e le conseguenti azioni da sviluppare da parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, con il concorso e la collaborazione delle autorità e degli organismi istituzionali a ciò preposti, devono considerare in modo unitario e coordinato sia gli aspetti connessi ai possibili tentativi di infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nei processi di realizzazione dell'opera sia gli aspetti connessi alla tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori.

3 - STRUMENTI

Per l'attuazione delle misure atte a prevenire i fenomeni sopra indicati e ad attuare le finalità indicate dalla legge, la stazione appaltante si farà carico della promozione e costituzione dei seguenti strumenti operativi:

- a) Protocollo di legalità
- b) Protocollo di sicurezza
- c) Data base di monitoraggio
- d) Sistema di relazioni sindacali
- e) Conferenze informative

Il Protocollo di legalità, da stipulare tra la Concessionaria APL, il Contraente Generale e le Prefetture - UTG delle province territorialmente interessate dai lavori (Como, Milano, Varese), è lo strumento mediante il quale i soggetti formalizzano l'impegno ad attivare un'azione di contrasto alla criminalità organizzata, individuando gli interventi prioritari, volti a mantenere le condizioni più favorevoli per l'affermazione della legalità nell'area interessata dalla realizzazione delle opere. Le azioni da prevedere all'interno del Protocollo di legalità non saranno alternative all'azione di contrasto alla criminalità organizzata e di affermazione della sicurezza che sono di pertinenza esclusiva degli organismi istituzionali preposti (Magistratura e Forze dell'ordine). Il Protocollo di legalità rappresenta quindi un'azione complementare che si affianca all'azione istituzionale di sicurezza, rappresentata da una nuova azione concertativa con gli attori locali.

Il Protocollo di sicurezza, da stipulare tra la Concessionaria APL, il Contraente Generale, le ASL delle province territorialmente interessate dai lavori (Como, Milano, Varese), le OO.SS. di rappresentanza delle categorie ivi comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati nazionali dei lavoratori, i CPT delle province territorialmente interessate dai lavori, è lo strumento mediante il quale le Parti stabiliscono le modalità di trattazione delle questioni relative all'occupazione, alle politiche del

lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero ed alle eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata; realizzando, così, un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulla realizzazione dei lavori di cui in oggetto.

Il Data Base di monitoraggio, da implementare e aggiornare a cura del Contraente Generale, è lo strumento mediante il quale vengono catalogate e archiviate in tempo reale le informazioni necessarie e utili ai fini del monitoraggio di cui all'art. 176, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 163/06. Le informazioni da registrare, da stabilire in accordo con i soggetti sottoscrittori dei Protocolli di legalità e di sicurezza, devono comunque consentire il monitoraggio:

- delle fasi di esecuzione dei lavori;
- dei soggetti che realizzano le opere;
- dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le indicazioni da emanare da parte del Cipe;
- delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

Il sistema di relazioni sindacali sarà articolato a livello regionale e territoriale (tra il Contraente Generale e le segreterie territoriali di FILLEA CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL), oltre che a livello dei cantieri operativi (tra il Contraente Generale, Imprese affidatarie e sub affidatarie dei lavori, RSU di cantiere).

Le conferenze informative, con cadenza da stabilire in ragione delle materie da trattare, saranno articolate a livello regionale e territoriale ed a livello di cantieri operativi, quali strumenti del sistema generale di informazioni che saranno oggetto di accordo tra le parti.

Il Contraente Generale si impegna a portare a conoscenza i contenuti dei Protocolli di legalità e di sicurezza agli Affidatari, impegnando questi a portarli, a loro volta, a conoscenza dei Subaffidatari. A tal fine, i Protocolli saranno allegati ai contratti di affidamento e subaffidamento.

4 - LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE E LE CONFERENZE INFORMATIVE

Con riferimento alle relazioni a livello regionale e territoriale si prevede l'organizzazione, di norma, di conferenze informative con cadenza semestrale per la verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- a) stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
- b) programmazioni cantieri e tempi di realizzazione;
- c) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
- d) sistemi di qualità e di qualificazione;

- e) modalità organizzative dei cantieri, forza lavoro complessivamente in essere, situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
- f) qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali; verifica del trattamento normativo e coerenza con la peculiarità dell'opera;
- g) stato dei rapporti con le Istituzioni e con i CPT;
- h) informativa sull'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni; quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, delle malattie professionali, valutazioni degli eventuali agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle eventuali irregolarità in esso riscontrate;
- i) eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale;
- I) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori.

5 - NORMATIVA APPLICABILE

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato in relazione all'attività in prevalenza svolta.

- In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:
- a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini o il CCNL delle Cooperative di produzione e lavoro del settore edile vigenti alla data;
- b) I Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.P.T.) di livello territoriale.

6 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE GENERALE

Per assicurare la predisposizione e l'attuazione delle misure e dei relativi strumenti attuativi sopra indicati, il Contraente Generale è obbligato a:

- 1 Con riferimento alle misure ed alle attività per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata
- a) partecipare alla definizione e sottoscrivere il Protocollo di legalità ed il Protocollo di sicurezza di cui al paragrafo 3;

- b) implementare e aggiornare in tempo reale il Data base di monitoraggio su supporto informatico di cui al paragrafo 3;
- c) garantire la massima collaborazione ai soggetti sottoscrittori dei Protocolli nella fase del monitoraggio;
- d) assicurare l'organizzazione e la gestione da parte di proprio personale del sistema delle relazioni sindacali e delle conferenze informative di cui al paragrafo 4;
- e) mettere a disposizione idonei locali ad uso alloggio ed ufficio del Personale del Gruppo Interforze, completamente arredati, illuminati, dotati di aria condizionata, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Guardia di Finanza. Detti locali, che saranno ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro dovranno esser dotati di telefono, computer, stampante laser digitale multifunzione (fax, scanner, stampante di rete e funzione plotter, con espansione di memoria a 64 Kb), modem, macchina fotografica digitale e due apparecchi telefonici GSM, completi di scheda. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (Office, ecc.) e di collegamento Internet;
- f) impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Alta Sorveglianza della Comittente ogni eventuale tentativo, estorsione o di intimidazione e condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima degli affidamenti di lavori, servizi e forniture o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o sub affidamento o nella fase di esecuzione dei lavori;
- g) a comunicare direttamente alla Prefettura territorialmente competente nonché all'ufficio di Alta Sorveglianza tutti i dati relativi:
 - agli affidamenti conclusi dal Contraente Generale sulla base del piano degli affidamenti depositato in sede di gara;
 - ai subaffidamenti e subcontratti (noli, servizi e forniture di materiali) conclusi dal Contraente Generale ed indicati nel piano degli affidamenti depositato in sede di gara;
 - ai subaffidamenti autorizzati e subcontratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal suo affidatario, per qualunque importo;
 - ai subcontratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto) per qualunque importo.
- h) prima di concludere o di autorizzare l'affidatario o il sub-affidatario a concludere qualsiasi contratto e/o subcontratto (compresi quelli aventi ad oggetto noli, servizi e forniture), ad estendere le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94, come integrato dal DPR n° 252/98, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti. In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano i contratti di:
 - > trasporto di materiali a discarica;
 - ➤ forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge 55/90);

- smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporti (terra, calcestruzzo, bitume, ecc.);
- noli a freddo;
- > noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della legge 55/90);
- fornitura di ferro lavorato:
- servizi di guardiania di cantiere.
- i) acquisire e mettere a disposizione, per una verifica a campione, dell'Alta Sorveglianza in relazione ai subcontratti che stipulerà o autorizzerà, la seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto stesso, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontrattista:
 - 1. certificazione da parte del Direttore Lavori attestante che la tipologia dichiarata del subcontratto sia rispondente a quanto riportato nello stipulando subcontratto;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi dalla stipula del contratto, corredato dall'apposita dicitura antimafia, dal quale risulti se nei confronti della Società sia in corso una procedura d'amministrazione controllata, di fallimento, di concordato, di liquidazione o qualsiasi altra procedura equivalente e se tali procedure si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
 - 3. copia autentica del contratto sottoscritto tra le parti con la clausola risolutiva espressa che il Contraente Generale dovrà attivare nel caso che emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate;
 - 4. autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge L.675/96 da parte di A.P.L. per gli adempimenti di legge e contrattuali, ivi comprese le comunicazioni di rito agli altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche istituzionalmente competenti per le attività di vigilanza e monitoraggio:
 - 5. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa contenente:
 - → i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del medesimo dichiarante e di ogni socio per le S.n.c. e di ogni socio accomandatario per le S.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzione;
 - → dati dell'impresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A. e di codice fiscale);
 - 6. dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle società di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, la composizione degli organi societari ed i relativi poteri, l'avvenuta nomina dei procuratori generali e/o speciali con poteri conferiti nonché i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'impresa, completi dei dati anagrafici. Di tutte le persone fisiche indicate dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica.

In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2, 4, 5 e 6 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente l'associazione temporanea unitamente all'atto costitutivo dell'Ati, completo di atto di mandato irrevocabile alla Capogruppo - mandataria e dell'indicazione delle quote di partecipazione.

I) - provvedere a proprio carico, a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi personale affidatario, subaffidatario, fornitori, conducenti di automezzi, e personale impiegato in attività subordinate e temporanee (per questi ultimi è possibile

utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori).

- m) munire tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo, di idonea targhetta di riconoscimento riportante: targa o n° di telaio, impresa o società utilizzatrice, impresa o società proprietaria.
- n) assumere a proprio totale carico gli oneri relativi alla custodia dei cantieri, affidata a persone provviste della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

2 – Con riferimento alle misure ed alle attività per la sicurezza e per la tutela dei diritti dei lavoratori

- a) assicurare che il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità da parte di qualsiasi Soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nel processo produttivo, provvederà, con regolare Ordine di servizio, a disporre la sospensione immediata dei lavori di che trattasi nonché l'allontanamento dal cantiere del Soggetto inadempiente e, nel successivo SAL, contabilizzerà a carico del Contraente Generale le sotto riportate sanzioni comminate tramite lo stesso Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del DPR 554/99 tramite il CEL e tramite l'Alta Sorveglianza (Rup) ai sensi del comma 1, lettera "w", dell'art. 8 del DPR 554/99.
- b) concordare con le OO.SS. le modalità di ricorso a forme di flessibilità previste dal CCNL Edili e definire, con accordi tra le parti, a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle RSU, regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e/o retributive; ciò in relazione alla considerazione che la realizzazione delle tratte autostradali e delle relative opere connesse oggetto dell'appalto è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni regionali, nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne;
- c) verificare i flussi di provenienza dei lavoratori occupati e procedere alla definizione normativa e contrattuale per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa, anche attraverso apposite convenzioni con i vettori per l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- d) verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da imprese subaffidatarie e/o di altre in qualsivoglia forma di sub-contrattazione presenti nei lavori affidati.
- e) consegnare alle OO. SS. regionali e territoriali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub affidamento, ferma restando la responsabilità in capo all'affidatario riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria;
- f) ad inserire nel contratto d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento e/o nel capitolato speciale le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dagli accordi integrativi del medesimo, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, competenti territorialmente;
- obbligo dell'affidatario dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al precedente periodo da parte degli eventuali subaffidatari e/o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamenti. territorialmente competenti.
- g) dare indicazione alle imprese affidatarie di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva. In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della mano d'opera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
- h) assicurare l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, che deve costituire un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.
- i) coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.
- I) verificare, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. In particolare, il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:
 - coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione:
 - assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
 - promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
 - verificherà l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
- m) svolgere le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
- n) attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'affidamento, dovrà

- o) definire, a livello di cantiere operativo, in accordo con le parti sindacali, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo, data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare, nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere realizzate;
- p) fornire ai lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Territoriali.
- q) concordare a livello territoriale i programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni, da svolgere in collaborazione con il CTP competente.
- r) assicurare che le imprese terze affidatarie e subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, siano tenute ad applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento, compreso quanto indicato nel Protocollo di sicurezza sopra indicato, mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.
- s) assicurare che i terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale siano in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal DPR 25.1.2000 n. 34 e possano subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 19.3.1990, n. 55.
- t) in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, garantire un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento.
- u) verificare periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (INPS-INAIL), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC), e ad applicare, in caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, nei confronti di affidatari e/o subaffidatari, le misure di tutela contrattualmente previste;
- v) qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, provvedere, previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'impresa stessa, al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
- w) allestire, con riferimento ai lavoratori alle dipendenze delle imprese affidatarie che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del lavoro, alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene; tali condizioni minime devono essere applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, siano essi dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.
- z) comunicare alle OO. SS., prima dell'inizio dei lavori, quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:

- predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
- dislocazione area esecuzione lavori;
- livelli occupazionali e qualifiche professionali;
- normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori;
- subaffidamenti:
- orari di lavoro.

8 – STIMA DEI COSTI DELLE ATTIVITA' POSTE A CARICO DEL CONTRAENTE GENERALE

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto in ordine a tutti gli obblighi e gli oneri a carico del Contraente Generale, allo stesso vengono riconosciute le spese derivanti dalle attività poste a suo carico per il perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, come definite al precedente punto 7.1, comprese le eventuali ulteriori misure che dovessero essere stabilite a seguito di accordo tra le Parti nel Protocollo di legalità di cui al precedente punto 3.

L'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, di cui all'art. 176, comma 20, del D. Lgs. n. 163/06 è stabilita in € **400.000,00** (euro quattrocentomila/00), così determinato:

a – personale addetto di livello direttivo

4000 h uomo x 45,00 €/h = €. 180.000,00

b – personale addetto collaboratore

6000 h uomo x 25,00 €/h = €. 150.000,00

c – allestimento e manutenzione locali per gruppo Interforze

= €. 50.000,00

d – spese per copie, comunicazioni, conferenze = €. 20.000,00

Totale €. 400.000,00